



Città di Ceprano

Provincia di Frosinone

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 207 Del 14-12-23

Oggetto:

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA -
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza Galli Marco in qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti nelle modalità previste, i Signori:

Galli Marco	SINDACO	P
Cacciarella Vincenzo	VICESINDACO	P
Guerriero Elisa	ASSESSORE	P
Celani Anna Letizia	ASSESSORE	P
Di Folco Valentina	ASSESSORE	P

Risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa il Segretario Generale Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

(Si dà atto che l'Assessore Guerriero E. e l'Assessore Di Folco V. partecipano alla odierna riunione della Giunta Comunale in modalità da remoto)

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui agli artt. 18 e seguenti del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone Unico da applicare per l'anno d'imposta 2024, anche sulle situazioni realizzate in forma abusiva;

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale "... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...";
- il **comma 837** a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche

i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)

...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NONAV=1&NOTXT=1&KEY=01LX0000885325ART855&NAVIPOS=2&DS_PO S=0&OPERA=01& - 254 ...”;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;
- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, commi 841 e 842, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfettaria stabilita ex-lege, al comma 831;

VISTA l'interpretazione autentica del suddetto comma 831, operata dall'art. 5, comma 14-quinquies, del D.L. n. 146/2021;

VERIFICATO che, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il legislatore ha stabilito un apposito canone unico per le occupazioni realizzate da impianti di telefonia mobile;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832, che prevede le seguenti riduzioni del Canone Unico, da prevedere facoltativamente:

- a) per le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati;
- b) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, nel caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari con fini non economici;

CONSIDERATO che le predette riduzioni sono stabilite dal regolamento comunale;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833 della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che alcune misure del Canone sono già indicate nel regolamento comunale e, pertanto, tali fattispecie non vengono contemplate nel presente atto;

Dato atto che con deliberazione consiliare n°16 del 3/5/2021, esecutiva, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

«Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. Tenuto conto che, nel corso della gestione, essendo emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle tariffe ora in vigore, è stato richiesto, all'ufficio, di predisporre i necessari atti.»;

PRESO ATTO che il Comune ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico, compresi i mercati, nonché quelle relative alla diffusione di messaggi pubblicitari, in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Preso atto della proposta di tariffe predisposta sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

Visto che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del D.Lgs.18/8/2000 n°267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

RITENUTO opportuno, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria per le occupazioni di suolo pubblico e per le aree mercatali riportata nell'allegato "A" alla presente deliberazione parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'applicazione dei coefficienti indicati per ogni fattispecie riportata nella tabella;

CONSIDERATO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni e, pertanto, vengono stabilite anche le tariffe di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, dove vengono riportate le tariffe riferite alla diffusione di messaggi pubblicitari;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta comunale n.75 del 24 .05 2022 di approvazione delle Tariffe per l'anno 2022 stante la necessità di procedere alla nomina del funzionario responsabile del Canone Unico Patrimoniale (CUP) ai sensi della vigente disciplina regolamentare è stato stabilito:

- di affidare i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone Unico Patrimoniale, ad eccezione delle attività inerenti la riscossione, al dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ceprano Arch. Tucci Aurelio Orlando, afferente l'Area Tecnica ed inquadrato nella Categoria D1;

- di affidare i poteri per l'esercizio delle attività connesse alla riscossione del Canone Unico Patrimoniale al Responsabile del Settore Economico-Finanziario dott. Luigi Saccoccia dipendente a tempo indeterminato ed inquadrato nella Cat.D3;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n° 30 del 30/07/2020;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n°16 del 3/5/2021;

VISTO il D. Lgs.18/8/2000 n°267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

DELIBERA

1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le tariffe del Canone Unico con riferimento all'occupazione di suolo pubblico ed alle aree mercatali nonché i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni, come riportate nella tabella allegata sotto la lettera A al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

3) di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, le tariffe del Canone Unico con riferimento con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari nonché i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari, come riportato nella tabella allegata sotto la lettera B al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale.

4) di dare atto che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria e per i coefficienti moltiplicatori per specifiche tipologie di occupazioni e di impianti o mezzi pubblicitari.

5) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2024.

Successivamente, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/8/2000 n°267.

ALLEGATO A alla DELIBERAZIONE G.C.n° 207 del 14/12/2023

CANONE UNICO OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO								
	COEFF	COEFF	PRIMA CATEGORIA		SECONDA CATEGORIA		TERZA CATEGORIA	
	ANNO		GIORNO	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A	TAR. BASE G	TAR. BASE A
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60	€ 22,50	€ 0,45	€ 15,00	€ 0,30
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	3,66	€ 30,00	€ 2,20	€ 22,50	€ 1,30	€ 15,00	€ 1,00
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE								
occupazione suolo generale	1,00	3,66	€ 30,00	€ 2,20	€ 22,50	€ 1,65	€ 15,00	€ 1,10
spazi soprastanti e sottostanti	0,25	1,00	€ 7,50	€ 0,60	€ 5,63	€ 0,45	€ 3,75	€ 0,30
tende	0,25	1,00	€ 7,50	€ 0,15	€ 5,63	€ 0,45	€ 3,75	€ 0,30
occupazioni attività pubblici esercizi - dehor	1,00	3,66	€ 30,00	€ 2,20	€ 22,50	€ 1,65	€ 15,00	€ 1,10
distributori di carburanti	1,00		€ 30,00		€ 22,50		€ 15,00	€ -
serbatoi interrati	1,00		€ 30,00		€ 22,50	€ -	€ 15,00	€ -
distributori di tabacchi	1,00	3,66	€ 30,00	€ 2,20	€ 22,50	€ 1,65	€ 15,00	€ 1,10
occupazioni per attività dello spettacolo viaggiante	0,40	0,40	€ 12,00	€ 0,24	€ 9,00	€ 0,18	€ 6,00	€ 0,12
Traslochi e interventi edilizi d'urgenza con autoscafe		1,00	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,45	€ -	€ 0,30
Scavi, manomissione suolo e sottosuolo		2,00	€ -	€ 1,20	€ -	€ 0,90	€ -	€ 0,60
attività edile da 1 a 30 giorni		1,83	€ -	€ 1,10	€ -	€ 0,82	€ -	€ 0,55
attività edile dai successivi 30 a 90 giorni		1,33	€ -	€ 0,80	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,40
attività edile dai successivi 90 90 giorni		1,00	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,45	€ -	€ 0,30
Fiere e manifestazioni varie		1,25	€ -	€ 0,75	€ -	€ 0,60	€ -	€ 0,40
Ambulanti con posteggi fuori da aree mercatali		1,84	€ -	€ 1,10	€ -	€ 0,83	€ -	€ 0,55

CANONE UNICO MERCATALE					
	COEFF	COEFF	VALORE 9 ORE	PRIMA CATEGORIA	
	ANNO	GIORNO		TAR. BASE A	TAR. BASE GIORNO
TARIFFA STANDARD LEGGE				€ 30,00	€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,25		€ -	€ 0,75
TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE					
1) Tariffa area mercatale 9 h alimentare (rid.30%)	1,00		€ 0,28	€ 30,00	€ 0,20
2) Tariffa area mercatale 9 h beni durevoli (rid.30%)	1,00		€ 0,28	€ 30,00	€ 0,20
3) Spunta Mercato - a corpo					€ 10,00

ALLEGATO B alla DELIBERAZIONE G.C.n° 207 del 14/12/2023

CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA				
	COEFF ANNO	COEFF GIORNO	PRIMA CATEGORIA	
			TAR. BASE ANNO	TAR. BASE GIORNO
TARIFFA STANDARD LEGGE			€ 30,00	€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE	1,00	1,00	€ 30,00	€ 0,60
TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONE				
1) Insegna di esercizio fino a 5,50 mq			€ -	€ -
1) Insegna di esercizio da 5,51 a 8,50 mq	1,00		€ 30,00	
1) Insegna di esercizio superiore a 8,50 mq	0,83		€ 25,00	€ -
2) Insegna pubblicitaria fino a 5,50 mq	1,00		€ 30,00	€ -
2) Insegna pubblicitaria da 5,51 a 8,50 mq	0,90		€ 27,00	€ -
2) Insegna pubblicitaria superiore a 8,50 mq	0,83		€ 25,00	€ -
3) Impianto pubblicitario a messaggio variabile	1,00	1,66	€ 30,00	€ 1,00
4) Pubblicità realizzata con proiezioni	1,00	1,66	€ 30,00	€ 1,00
5) Altre forme di esposizione pubblicitaria	1,00	1,66	€ 30,00	€ 1,00
6) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa fino a 30 q.li (a veicolo)	1,00		€ 30,00	€ -
7) pubblicità per conto proprio su veicoli d'impresa sup. a 30 q.li (a veicolo)	1,00		€ 30,00	€ -
8) pubblicità per conto terzi su veicoli e natanti (a mq)	1,00		€ 30,00	€ -
9) Volantinaggio per persona a giorno		5,00	€ -	€ 3,00
10) Pubblicità fonica per postazione a giorno		3,33	€ -	€ 2,00
11) Striscione traversante la strada a giorno		3,33	€ -	€ 2,00
12) Pubblicità realizzata con aeromobili a giorno		3,33	€ -	€ 2,00
13) Pubblicità realizzata con palloni frenati e simili a giorno		3,33	€ -	€ 2,00
14) Locandine e altro materiale temporaneo		3,33	€ -	€ 2,00

MAGGIORAZIONI

maggiorazione per esposizioni LUMINOSE O ILLUMINATE DA APPLICARSI PER OGNI MQ DI ESPOSIZIONE	1,00	1,00	€ -	€ -
maggiorazione per esposizioni su suolo pubblico DA APPLICARSI PER OGNI IMPIANTO PUBBLICITARIO	1,00	1,00	€ -	€ -

CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI				
	COEFF ANNO	COEFF 10 GG	PRIMA CATEGORIA	
			TAR. BASE A	TAR. BASE G
TARIFFA STANDARD LEGGE				€ 0,60
TARIFFA BASE MODIFICATA DAL COMUNE		2,58	€ -	€ 1,55
TIPOLOGIA DI MANIFESTO (tariffa per 10 giorni di esp.)				
1) manifesto 70 x 100 - 100 x 70		2,58	€ -	€ 1,55
2) manifesto 100 x 140 - 140 x 100		5,16	€ -	€ 3,10
3) manifesto 140 x 200 - 200 x 140			€ -	€ -
4) manifesto 600 x 300			€ -	€ -
6) stendardo bif. 100 x 140 - 140 x 100		5,16	€ -	€ 3,10
7) stendardo bif. 140 x 200 - 200 x 140			€ -	€ -
8) poster 600 x 300			€ -	€ -

Art. 8 - quarto comma - dello STATUTO COMUNALE

Letto e sottoscritto:

Il Presidente
F.to Galli Marco

Il Segretario Generale
F.to Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

DISPONE

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Venga affissa all'Albo Pretorio dell'Ente per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Venga comunicata, in elenco, in pari data con apposita lettera ai signori capigruppo consiliari (art.125 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

Venga inviata, per l'esecuzione, agli Uffici interessati in quanto dichiarata immediatamente eseguibile.

Ceprano, lì 19-12-23

Il Segretario Generale
F.to Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO

CERTIFICA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE su conforme attestazione del dipendente responsabile addetto alla pubblicazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 19-12-23 al 03-01-24 al corrispondente n. _____ del Registro Pubblicazioni;

che la stessa è divenuta esecutiva il _____ perché:

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3, d. Lgs. 267/2000);

Nella stessa data di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 u. c. T.U. 267/2000;

È stata comunicata con lettera prot. n. _____ del _____ ai signori capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Ceprano, lì 19-12-23

Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Anna Treppiccioni

Ceprano, lì 19-12-23

Il Segretario Generale
F.to Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ceprano, lì _____

Il Segretario Generale
Dott. AMATO D'ANDREA ERNESTO